

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

CAPO II

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER FINALITÀ SPECIFICHE

Art. 5

Sussidi all'attività didattica(programma 0.6.2.)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
- 2.** Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

Art. 6

Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montanae della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna(programma 0.6.2.)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico sino alla concorrenza di lire 13.000 milioni i disavanzi di amministrazione dei Consorzi e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, risultanti dai bilanci di liquidazione, come approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 26/1993.
- 2.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni per l'anno 1994.
- 3.** Il predetto onere di lire 13.000 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
- 4.** Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 26/1993, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1994.

5. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

Art. 7

Finanziamenti alle Province di Udine e Pordenone per il personale trasferito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26 (programma 0.6.2.)

1. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, relativamente al trasferimento alle Comunità montane del personale dei soppressi Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e della Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province di Udine e Pordenone, in deroga al meccanismo di finanziamento previsto all'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 26/1993, uno specifico finanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 1994, per gli oneri fissi ed accessori relativi al personale medesimo, provvisoriamente trasferito presso le Province stesse ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 26/1993.

2. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 1 fra le Province di Udine e Pordenone è disposta dalla Giunta regionale in relazione al personale provvisoriamente trasferito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.

(1)

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1994.

4. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 8/1995, con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

Art. 8

Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per la consultazione referendaria sulla candidatura per le Olimpiadi invernali (programma 0.6.2.)

1. Nell'ambito delle disposizioni previste dagli articoli 4, commi 1 e 2, e 16, comma 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 15 milioni per l'anno 1994 al Comune di Tarvisio per le iniziative di informazione e consultazione referendaria dei cittadini per la candidatura a sede dei Giochi olimpici invernali del 2002.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 viene effettuato dietro presentazione di dettagliata relazione indicante la quantificazione degli oneri sostenuti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al capitolo 1760 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

Art. 9

Piani comunali degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici (programma 0.6.2.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1757 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 27, comma 1, lettera c) e 31, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 49/1993 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 1758 dello stato di

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

Art. 10

Finanziamenti straordinari alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65 (programma 0.7.1.)

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1994.
- 2.** Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 1014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

Art. 11

Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per il completamento di interventi di ripristino ambientale (programma 1.1.3.)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario di lire 600 milioni da utilizzare, previo concerto con la Direzione regionale delle foreste e dei parchi, per il completamento degli interventi di ripristino ambientale in località Prà Castello-Picotta nel comune di Tolmezzo.
- 2.** Il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 1 ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
- 3.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1994.
- 4.** Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.

Art. 12

Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico Fondi statali (programma 0.7.1.) (1)

- 1.** I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, in attuazione del disposto di cui all'articolo 41, comma 5 del decreto legislativo n. 504/1992, alle Comunità montane a titolo di contributi in conto capitale da destinarsi specificamente alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, definiti dal Piano regionale di sviluppo e dalle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani di cui al Titolo I, Capo III, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
- 2.** All'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede secondo le modalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
- 3.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 995.500.000, suddivisa in ragione di lire 271.500.000 per l'anno 1994 e lire 362 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
- 4.** Il predetto onere complessivo di lire 995.500.000 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
- 5.** Corrispondentemente è prevista per i medesimi anni l'entrata di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi del precitato articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, ed iscritta al capitolo 613 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci.

Note:

- 1** Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.